

Sezione Parte Generale

Indice della sezione « Parte Generale »

- 1.0. Lo spettacolo in Italia nel 2003
 - 1.1. Introduzione
- 2.0. La legislazione statale per lo spettacolo
 - 2.1. Commento all'evoluzione normativa
 - 2.2. Titolo V della Costituzione
 - 2.3. La normativa
- 3.0. Il Fondo Unico dello Spettacolo
 - 3.1. L'Istituzione e la composizione del F.U.S.
 - 3.2. L'andamento del F.U.S. dal 1985 al 2003
 - 3.3. Stanziamento e ripartizione settoriale del F.U.S. nel 2003
- 4.0. L'articolazione regionale del FUS nel 2003
- 5.0. Il Fondo Unico dello Spettacolo nei conti consuntivi relativi al 2003

Elenco delle tabelle e dei grafici della sezione « Parte Generale »

- Tabella 1: Andamento attività di spettacolo nel 2002-2003
Grafico 1: Ripartizione aliquote F.U.S., anno 1985
Tabella 2: Percentuali di riparto F.U.S. – raffronto 2001-2003
Grafico 2: Ripartizione percentuale del riparto F.U.S. 2003
Grafico 3: Aliquote medie di destinazione del F.U.S. per settore di attività (1985-2003)
Grafico 4: Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in Euro costanti e correnti 1985-2003
Tabella 3: Andamento F.U.S. 1985-2003 valori correnti e valori costanti
Tabella 4: Ripartizione F.U.S. anno 2003
Tabella 5: Ripartizione del F.U.S. anno 2003 e raffronto con il 2002
Tabella 6: Ripartizione del F.U.S. anno 2003 e raffronto con il 2002
Grafico 5: Ripartizione territoriale Fondo Unico dello Spettacolo 2003
Tabella 7: Ripartizione regionale e settoriale del Fondo Unico dello Spettacolo nel 2003
Grafico 6: Ripartizione percentuale del Fondo Unico dello Spettacolo per Regione 2003
Tabella 8: Conti consuntivi per i capitoli di spesa, F.U.S. 2003

1.0 LO SPETTACOLO IN ITALIA NEL 2003

1.1 INTRODUZIONE

La presente Relazione fornisce, attraverso un'esposizione analitica, l'andamento, la composizione e la destinazione delle risorse assegnate dal Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) - istituito dalla Legge n. 163¹ del 1985 - alle attività svolte nel corso dell'anno 2003.

Con l'edizione del 2003 è stata fatta una analisi statistico-finanziaria delle risorse partendo dallo stanziamento iniziale del FUS fissato dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2002 n.289, passando per i vari Decreti di riparto e di sottoriparto, sino a giungere alle assegnazioni definitive destinate ai vari comparti.

Si potranno operare utili raffronti con gli stanziamenti e le assegnazioni effettuate nel corso degli anni precedenti, osservare le principali macrotendenze del finanziamento pubblico ai comparti dello spettacolo dal vivo e riprodotto, analizzare le dinamiche più o meno marcate di crescita o riduzione registrate nel corso del 2003.

La relazione illustra inoltre l'andamento della distribuzione territoriale dei contributi nelle varie aree del nostro Paese che -come vedremo- segnala anche per l'anno in esame una situazione di squilibrio a favore delle Regioni del Nord (48%), rispetto a quelle del Centro (31%) e soprattutto del Sud (21%).

In questa sede pare opportuno fornire preliminarmente una breve panoramica sulle attività dello spettacolo nel nostro Paese in base ai dati raccolti dalla SIAE, analizzando i principali indicatori della domanda e dell'offerta (ossia il numero di rappresentazioni, i biglietti venduti e il volume della spesa del pubblico), sottolineando come il 2003, sebbene caratterizzato da alcuni profili critici, abbia mostrato una complessiva tenuta rispetto all'anno precedente. Le rilevazioni Siae per l'anno in esame mostrano che la spesa degli italiani per assistere a manifestazioni di spettacolo, pur con una modesta flessione (-1,5% rispetto al 2002), resta sostanzialmente stabile (€ 1.087.712.525). Importante precisare che da questo dato che afferisce esclusivamente allo sbigliettamento, sono escluse tutte le manifestazioni gratuite, ormai sempre più numerose ed affollate (si pensi ai concerti di musica).

Nel settore cinematografico, che rimane il comparto principale per il consumo culturale nel nostro Paese, ad un aumento delle giornate di spettacolo (+9,4%) non è corrisposto un aumento dei biglietti venduti (-5,8%) con una conseguente diminuzione della spesa del pubblico (-3,3%). I primi dati del 2004 indicano, tuttavia, incoraggianti segnali in controtendenza.

Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, l'andamento ha registrato segnali positivi, con il grande successo raccolto in particolare dalle manifestazioni dedicate alla musica jazz (concerti +19,3%, biglietti venduti +30,5%, incassi +52,2%).

Il balletto classico e moderno ha fatto registrare un forte aumento del numero delle recite (+14,3%) e della spesa del pubblico (+56,5%), non così per i biglietti venduti (+1,9%). Buona anche la performance dei concerti di danza in aumento nella spesa (+1,6%), nei biglietti venduti (+2,5%) e nel numero di rappresentazioni (+2,7%).

Nel teatro di prosa - che tra i vari generi di spettacolo si attesta sugli stessi livelli di spesa del pubblico dei concerti musicali (con poco più di 158 milioni di euro) - si è registrato un modesto ma confortante aumento delle manifestazioni (+4,8%), di biglietti venduti (+2,4%) e dei relativi incassi (+4,2%).

¹ "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo"

Anche la rivista e la commedia musicale confermano una interessante dinamica di crescita, sebbene a fronte del notevole aumento delle rappresentazioni (+26%) non se ne sia riscontrato uno corrispondente nei biglietti venduti (+5,3%) e nella spesa del pubblico (+1,9%).

Dalle attività musicali, purtroppo, non giungono dati confortanti: per la concertistica sono in calo il numero di esibizioni (-1,7%), i biglietti venduti (-2%) e gli incassi (-2,7%). La musica lirica tocca punte di ribasso considerevoli se si guarda al numero di biglietti venduti (-15,9%) e alla spesa del pubblico (-10,3%), a fronte di un numero pressoché uguale di concerti (+0,2%).

Burattini e marionette aumentano nel numero delle rappresentazioni (+4,8%), sono stabili per quanto attiene ai biglietti venduti (+0,2%) e registrano una flessione nella spesa del pubblico (-4,3%).

Considerando le attività musicali e teatrali nel loro complesso si osserva un volume di incassi in lieve crescita, un discreto aumento nell'offerta delle rappresentazioni (9% circa), con un incremento rispetto al 2002 pari all'8,5%, cui tuttavia corrisponde una lieve riduzione nel numero dei biglietti venduti.

Tabella 1: Andamento attività di spettacolo nel 2002-2003

Tipologia di attività/indicatori	2002	2003	Variazione %
Attività teatrali e musicali			
n. manifestazioni	169.476,00	184.027,00	8,59%
n. biglietti venduti	27.887.706,00	27.420.808,00	-1,67%
spesa del pubblico	€ 458.327.847,00	€ 461.793.411,00	0,76%
Attività cinematografiche			
n. manifestazioni	981.887,00	1.074.224,00	9,40%
n. biglietti venduti	111.493.026,00	105.030.086,00	-5,80%
spesa del pubblico	€ 629.384.678,00	€ 608.563.592,26	-3,31%

Fonte: Siae, maggio 2004

Le attività di spettacolo sono parte integrante del nostro patrimonio culturale e come tali hanno una duplice valenza: esprimono da una parte valori culturali legati all'immagine del Paese e, dall'altra, valori economici assorbiti e generati dall'industria dello spettacolo. Le opere che scaturiscono dai vari settori dello spettacolo dal vivo e cinematografico rappresentano un bene immateriale e producono implicazioni profonde che riguardano la nostra emotività di individui e di cittadini. Certamente il loro valore reale non può essere circoscritto all'interno di confini economici ma, affinché tali opere siano prodotte e realizzate, è necessario disporre di risorse finanziarie in modo tale che il progetto culturale, sia esso una partitura o una sceneggiatura, possa tradursi in un evento fruibile da parte del pubblico.

La società contemporanea si esprime anche con nuovi bisogni, alla ricerca di forme di *aggregazione sociale e culturale* che colmino, in qualche modo, il vuoto creato dall'estinzione di quelle tradizionali.

Sono intervenuti tali e tanti cambiamenti economici e sociali che ci inducono a poter parlare di una vera e propria *cultura del tempo libero*, quindi di un incremento, possibilmente diversificato, della richiesta di *servizi culturali*.

La convergenza tra esigenze artistiche e necessità economiche è condizionata dall'evoluzione del settore, dalla domanda del pubblico e dai media (considerati come estensione virtuale di un palcoscenico o di uno schermo cinematografico) che da una parte esige qualità nelle idee e nei contenuti e dall'altra cede al fascino di prodotti dotati di *appeal*, ponendo quindi l'attenzione sulla ricchezza dei budget piuttosto che sulla capacità di suscitare (o risvegliare) stimoli culturali nello spettatore.

A conforto di quanto sopra si osserva anche che l'intrecciarsi di collegamenti sempre più strutturati tra i diversi comparti, intesi come canali di comunicazione, oltre a muovere idee e talenti ha

permesso una circolazione di risorse economiche fresche e nuove opportunità occupazionali. Il destino economico di un testo teatrale di successo, ad esempio, può essere potenzialmente ricostruito attraverso una serie di passaggi industriali, dal palcoscenico alla trasformazione in sceneggiatura cinematografica, dalla realizzazione e distribuzione del film alla produzione dell'home video, dalla messa in rete all'elaborazione di una serie televisiva ispirata al soggetto ed ai personaggi del testo originario o delle sue successive trasposizioni.

Sono sempre più numerosi gli artisti che "passano" da una forma all'altra di spettacolo (così come avviene anche per i tecnici e per gli amministratori del settore), recitando sul palcoscenico ma anche sul set, partecipando a programmi televisivi, collaborando in attività musicali. Ciascuno dei settori fornisce, quindi, competenze e abilità tecniche ed espressive che, se capitalizzate, possono essere utilizzate in altri ambiti e sbocchi professionali.

La rilevanza dello spettacolo dal vivo e di quello riprodotto mostra di trascendere ampiamente i confini della fruizione diretta e locale mettendo in atto un'espansione potenziale la cui importanza culturale va di pari passo con l'opportunità economica di crescita complessiva.

Se il 2002 è stato l'anno della auspicata riforma dei meccanismi di sostegno, motivata da una sempre più urgente necessità di adeguamento dell'azione statale alla rapida e quotidiana evoluzione del settore, nel 2003 assistiamo all'applicazione e al radicamento di tale cambiamento, ponendosi al centro dell'azione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali un rinnovato impegno volto a rendere più efficaci i meccanismi di sostegno pubblico e a semplificare, razionalizzandoli, i criteri di assegnazione delle risorse ai vari comparti dello spettacolo.

Sul fronte normativo, l'azione dell'Amministrazione nel 2003 si è dunque tradotta nell'applicazione di quella serie di provvedimenti normativi, varati nel 2002, che hanno modificato in tutti i settori i regolamenti che disciplinano requisiti e modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei vari soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo.

Sul fronte dei finanziamenti pubblici, gli stanziamenti del FUS relativi al 2003, comprensivi del Fondo Integrativo, hanno registrato un lieve incremento, pari all'1%, passando dai € 512.990.000,00 dell'anno precedente a € 518.629.000,00. Ma, al di là dell'incremento in termini di valori correnti (considerando il tasso di inflazione, il FUS registra invece, dal 1985 ad oggi, una perdita pari a - 30% in termini di valori reali) è importante dar conto di alcune linee di azione su materie di grande rilevanza e stringente attualità per lo sviluppo del settore e che - sotto la spinta propulsiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - hanno caratterizzato in modo specifico il 2003.

Tra gli interventi di grande portata si richiama la L. 291/2003, istitutiva della "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Arcus S.p.A.", che segna una importante novità nel quadro legislativo del 2003. Lo statuto di Arcus ne definisce l'ampio raggio di azione che concerne, sostanzialmente, la promozione e il sostegno di iniziative mirate alla realizzazione di interventi di restauro e di recupero nonché il supporto in favore delle attività culturali e dello spettacolo. Finalmente si prende atto della realtà per cui, se si vuol favorire lo sviluppo della cultura e dello spettacolo, occorre una struttura agile, in grado di dare impulso a settori così importanti per la crescita culturale del Paese. In sintesi Arcus promuoverà tutti quegli interventi di sostegno per il rilancio della cultura italiana, facendo da prezioso volano per la crescita, lo sviluppo e la valorizzazione non solo in termini di elevazione culturale dei cittadini, ma anche in termini di crescita economica del Paese.

I fondi della Arcus verranno destinati in parte al fondo di garanzia per il cinema e in parte alle attività teatrali, liriche e musicali. Un decreto nel mese di marzo 2003 ha reso operativa la Società che vedrà assegnate somme pari al 3% delle risorse destinate allo sviluppo delle infrastrutture del Paese per sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Con riferimento alle risorse che non provengono direttamente dal FUS, si registra una costante crescita di apporti supplementari ivi compresi quelle derivanti dalle erogazioni liberali destinate allo spettacolo e principalmente alle attività musicali. Nella trattazione delle singole sezioni si darà conto dei finanziamenti di fonte extra FUS a favore delle attività cinematografiche, musicali e teatrali grazie ai prelievi dal Fondo di Consolidamento BNL di cui alla L. 135/97.

A ciò si aggiungano gli effetti della L. 11/11/2003, n. 310 grazie alla quale è stata estesa alle *attività culturali*, a partire dal 2004, la possibilità di utilizzare dei fondi derivanti dal gioco del lotto; possibilità questa già accordata dalla L. 662/96 per il finanziamento dei *beni culturali*.

Non può non ricordarsi poi che il 2003 è anche l'anno in cui si sono poste le basi per il riordino delle strutture interne al MiBAC, concretizzatosi nel D.Lgs. 8/01/2004 n. 3, "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art 1 della L. 6/07/2002 n.137"² e nel successivo Regolamento contenuto nel D.P.R. 10/06/2004 n. 173. Per effetto di tali provvedimenti il Ministero è stato articolato in quattro dipartimenti, uno dei quali competente per lo spettacolo e lo sport a sua volta ripartito in due Direzioni Generali, per il Cinema e lo Spettacolo dal vivo e lo sport.

Nella seconda metà del 2003 l'Italia ha altresì assunto la Presidenza dell'Unione Europea. Durante il semestre si è cercato di dare degna risposta ad alcune sfide fondamentali per il futuro dell'Unione, relative anche allo spettacolo. In questo contesto ci sembra opportuno riferire alcuni dei risultati positivi raggiunti nel settore della cultura e dell'audiovisivo. In particolare sono state adottate due Risoluzioni: la prima sulla collaborazione tra i responsabili delle istituzioni culturali nel campo musicale e delle nuove tecniche di settore, che dovrebbe facilitarne una più rapida integrazione; la seconda sul deposito delle opere cinematografiche ed audiovisive dell'Unione Europea, al fine di assicurare una migliore protezione dell'inesestimabile patrimonio comunitario.

Grazie al supporto della Direzione Generale Cinema, il Ministero, sempre nel quadro del Semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, ha promosso due eventi nel corso dei quali sono state affrontate tematiche di particolare rilevanza per la promozione del settore cinematografico a livello europeo: a Venezia (28-31 agosto 2003) si è tenuta la Riunione dei Ministri della Cultura dell'Unione europea sul tema, "Come incrementare la circolazione dei film europei non nazionali in Europa: il ruolo delle codistribuzioni e delle nuove tecnologie"; a Taormina (15-16 novembre 2003) ha avuto luogo la "Riunione di esperti sulla riforma degli strumenti di sostegno all'industria audiovisiva europea", alla quale hanno partecipato professionisti del settore audiovisivo, rappresentanti della Commissione Europea e delle principali strutture e varie Associazioni pubbliche private del settore. Parallelamente si è svolta – nell'ambito del progetto - una giornata di studio sul "Patrimonio cinematografico europeo, la sua conservazione e diffusione".

Va menzionata, infine, la fondamentale riforma della legge a sostegno delle attività cinematografiche, la cui messa a punto ha impegnato gran parte del 2003, e che ha visto la luce in via definitiva agli inizi del 2004³. Fin dallo schema iniziale ci si è occupati di rinnovare in misura significativa numerose disposizioni in tema di sostegno pubblico alla produzione cinematografica. Le nuove norme ricompongono un quadro normativo frammentario in un sistema unitario e coerente, incentrato sulla trasparenza e volto prioritariamente a favorire una reale incisività delle politiche pubbliche nel "sistema cinema".

² Con tale riforma si è anche abolita la carica di Segretario Generale.

³ Approdato al termine dell'iter con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28; "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Da ricordare che il lavoro svolto nel corso del 2003 dall'ufficio legislativo del Ministero è sfociato in altri due importanti decreti emanati nel 2004: il D.Lgs.8 gennaio 2004, n.1, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19, concernente la Biennale di Venezia"; il D.Lgs.22 gennaio 2004, n.32, concernente i compiti e l'organizzazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Con il primo, oltre al conferimento di un patrimonio di garanzia e all'apertura all'intervento dei privati (in primis alle fondazioni bancarie), si è operata una trasformazione della Biennale in fondazione, cui siano riconosciuti sia l'interesse nazionale che la personalità di diritto privato; è stata inoltre riconosciuta la possibilità di costituire nuove società operative. Con il secondo decreto si è inteso snellire le procedure ed il funzionamento stesso degli organi decisionali della SNC e dare maggiore impulso alle attività svolte dalla fondazione, oltre che operare un'apertura a collaborazioni sia a livello territoriale che con nuovi soggetti finanziatori.

In linea più generale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha di fatto proseguito la campagna di incentivazione all'utilizzo di criteri manageriali nella gestione delle imprese del settore culturale avviata già negli anni precedenti. Uno dei principali obiettivi è quello di sollecitare ed incrementare il rapporto pubblico-privato, di concerto con le amministrazioni locali, tenendo presente che il mondo privato (banche, fondazioni, aziende, organizzazioni no profit) sta dimostrando un crescente interesse verso le attività culturali, nonostante la crisi economica abbia fatto calare la spesa per le sponsorizzazioni locali da parte di alcune imprese, sempre meno disposte a destinare cospicue risorse ad eventi che non garantiscono significativi e durevoli ritorni per l'immagine aziendale.

Assistiamo dunque alla nascita di nuove relazioni tra le istituzioni politiche, economiche e sociali operanti sul territorio e i produttori di spettacolo. Con le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, le ICO (Istituzioni Concertistico-Orchestrale) e gli altri organismi che hanno subito una trasformazione "verso il privato", ad esempio, si è dato il via ad un meccanismo di diffusione di modalità gestionali che hanno portato ad una partecipazione più attiva dei privati.

Pur restando il finanziamento pubblico di primaria importanza per la sopravvivenza del settore, il processo di privatizzazione in atto da un lato e la riforma federale dall'altro andranno ad incidere fortemente sulle nuove proposte che verranno fornite al pubblico: il rapporto privilegiato verso una specifica audience di riferimento dovrà essere sostituito da una domanda allargata, nel tentativo di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile per fascia d'età e livello socio-economico, rivolgendo particolare attenzione a quella fascia di potenziali spettatori, soprattutto giovani, che non fruiscono di tali attività.

Altro fronte strategico è rappresentato dallo sviluppo del turismo culturale che, attraverso varie iniziative a livello regionale e locale, permetterà di stabilire un rapporto più stretto con il territorio e con la comunità di riferimento; i produttori di spettacolo dovranno saperne approfittare per aumentare il coinvolgimento, la partecipazione e il sostegno dei cittadini all'attività culturale.

L'obiettivo è pertanto quello di affiancare i privati alla pubblica amministrazione, al fine di accrescere i mezzi e snellire la complessa macchina burocratica.

Gli attori del sistema nel prossimo futuro dovranno fare ogni sforzo per orientare il settore dello spettacolo verso procedure di gestione più flessibili, creando strutture che siano capaci di "avvicinarsi" al potenziale pubblico, identificando strumenti di intervento adeguati per ampliare l'offerta e far sì che il privato percepisca le attività culturali come attività produttive, alle quali non solo garantire un appoggio finanziario ma da cui ottenere anche un feedback e un ritorno d'immagine che assicuri utili almeno in prospettiva.

E' necessario d'altro canto che le imprese vengano responsabilizzate e sostenute attraverso adeguate politiche finanziarie e di incentivazione fiscale. Prioritario per la definizione di questo nuovo sistema di gestione della cultura e dello spettacolo rimane il fattore lavoro, con il conseguente bisogno di approntare strumenti e modelli di qualificazione e formazione professionale (rivolti sia agli operatori pubblici che ai privati) e avvicinando Università e Ricerca con le realtà imprenditoriali e lavorative; solo così sarà possibile qualificare l'offerta e fornire sbocchi all'occupazione. La valorizzazione del lavoro come fattore competitivo è una condizione imprescindibile per la qualificazione dell'intero prodotto culturale e del tempo libero.

L'obiettivo ultimo consiste nell'innescare fra l'amministrazione pubblica, le imprese e il mondo del lavoro, un sistema di relazioni che orienti, in modo efficace, la programmazione degli interventi, facendo in modo che la partecipazione del pubblico e i consumi aumentino, che la qualità artistica sia preservata e che l'attuale divario costi-ricavi venga progressivamente colmato.

L'Amministrazione, per altro fortemente impegnata ad imprimere una spinta alle riforme nel settore dello spettacolo attraverso un coinvolgimento attivo del mondo privato, non intende comunque cedere il proprio ruolo strategico di sostegno ai vari comparti: in questa ottica di complementarietà si realizza anche un nuovo rapporto tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Fortunatamente, oggi, l'adozione del citato approccio "economico" riferito alle attività culturali e di spettacolo non sembra suscitare più le diffidenze che a lungo lo hanno accompagnato, sebbene

permangano nel settore i timori per una visione che potremmo dire eccessivamente economicistica, fondati a loro volta sull'opinione che introdurre pratiche legate al mondo del mercato in ambito culturale possa portare alla perdita di quei valori che della cultura sono espressione.

Proprio in quest'ottica, e tenendo presenti tali paure, negli anni a venire i criteri di valutazione che regolano il sostegno pubblico al settore dovranno tenere in debita considerazione gli elementi di carattere gestionale senza trascurare le motivazioni che giustificano l'intervento statale a favore del settore dello spettacolo, in quanto bene meritorio e di interesse nazionale.

Per quanto riguarda l'Italia, una delle caratteristiche tipiche risiede nel collegamento tra spettacolo e patrimonio culturale, la cui percezione appare ben chiara a livello istituzionale con l'unificazione dei "beni" e delle "attività" culturali ricondotti ad un unico Ministero.

Il valore culturale ed economico dello spettacolo è alimentato anche dell'importanza artistica, storica e architettonica di molte delle *location* in cui esso viene realizzato. Conferma di ciò è il rinnovato interesse all'utilizzo di scenari e competenze italiani da parte di produzioni internazionali, nonostante oggi tale fenomeno rimanga ancora piuttosto timido e lontano dagli esempi del passato.

L'integrazione tra spettacolo e patrimonio culturale può produrre una serie di effetti positivi sia per l'espansione della domanda di cultura formulata dai residenti e dai visitatori, sia per le opportunità creative e finanziarie che verrebbero a crearsi nei vari settori e nei vari luoghi del territorio nazionale.

Certamente i fattori che hanno determinato la crescita e lo sviluppo dello spettacolo nel nostro Paese negli ultimi anni, risiedono fondamentalmente:

- nell'applicazione di un approccio economico alla materia, attraverso modelli di analisi della domanda e dell'offerta e tramite l'uso di strumenti manageriali;
- nel collegamento del settore con i media e soprattutto con le nuove tecnologie.

Bisogna tenere presente che le attività di spettacolo sono influenzate, più o meno fortemente a seconda che si tratti di spettacolo dal vivo o di spettacolo riprodotto, da un insieme di fattori interconnessi ed in continua evoluzione: si pensi alla variazione di linguaggi, al rinnovamento tecnologico, al mutamento di composizione, gusti e bisogni culturali e di intrattenimento del pubblico.

Tali mutamenti, avvenuti nei settori più disparati, hanno modificato anche il modo di rappresentare e di distribuire lo spettacolo, così come la progressiva integrazione della realtà italiana con quella europea ha aumentato gli scambi ed i riferimenti sociali comuni venendo di conseguenza a modificarsi anche i costi di produzione e la "vita" dell'opera culturale, con evidenti riflessi sulla domanda e sui consumi.

Nelle pagine che seguono si offre un breve riepilogo della legislazione statale in materia di spettacolo ed una ricognizione generale degli stanziamenti effettuati dall'Amministrazione ai macrocomparti, ponendo le basi per l'analisi dell'utilizzo del Fondo Unico dello Spettacolo nel suo complesso; alle sezioni dedicate specificamente allo spettacolo dal vivo e al cinema è riservata la ricostruzione puntuale dell'articolazione e dell'andamento delle assegnazioni definitive.

2.0 LA LEGISLAZIONE STATALE PER LO SPETTACOLO

2.1 COMMENTO ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA

L'attuale assetto istituzionale dello spettacolo è il risultato di una stratificazione legislativa che negli ultimi anni ha mostrato un andamento a tratti "dissociato", potendosi segnalare provvedimenti che spesso si sono succeduti al solo scopo di correggere gli effetti negativi generati dai precedenti e non adeguatamente previsti.

Appare qui utile ripercorrere rapidamente le tappe che hanno condotto all'affermarsi del complesso sistema normativo nazionale a sostegno dello spettacolo.

La prima legge di settore appare nel 1965 (L. 4/11/1965 n. 1213, "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia"), per disciplinare, per la prima volta in modo organico, il sostegno della complessa filiera produttiva del cinema, dalla produzione alla distribuzione, all'esercizio, attraverso finanziamenti diretti, agevolazioni fiscali e concessione di credito agevolato sugli interessi passivi; la legge regola gli adempimenti cui i beneficiari del sostegno statale sono tenuti, istituisce la Commissione Centrale per la Cinematografia, e disciplina le modalità per il riconoscimento della "nazionalità" e della "qualità" delle opere cinematografiche.

Un altro intervento legislativo fondamentale è adottato nel 1967 (L. 14/08/1967 n. 800, "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"), per disciplinare le attività liriche e concertistiche: istituisce e regola gli enti lirici trasformati dal 1998 in Fondazioni di diritto privato, i Teatri di tradizione, le Istituzioni Concertistico-Orchestrale. La legge disciplina anche il collocamento nel settore, il credito teatrale, si occupa dei rapporti tra musica e televisione, istituisce una Commissione Centrale per la Musica, anch'essa antenata delle Commissioni attualmente operanti e composta da rappresentanti di diversi Ministeri e di istituzioni beneficiarie del finanziamento pubblico.

Seguono vari provvedimenti che modificano previsioni normative precedenti (è il caso della L. 287/1976 che innova rispetto alla L. 1213/1965), e che destinano, incrementano e integrano i fondi per il cinema, modificandone la regolamentazione sia per quanto concerne gli aspetti istituzionali sia quelli finanziari. La stessa finalità è perseguita dalla L. 14/11/1979 n. 589, "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche" che disciplina la destinazione di un fondo speciale alla musica ed al cinema. L'aura di provvisorietà permea anche la legge successiva (17 febbraio 1982, n. 43, "Interventi straordinari a favore delle attività di spettacolo"), che piuttosto singolarmente recita all'art. 1: "In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari". La formula è letteralmente replicata l'anno successivo, con la legge 10 maggio 1983, n. 182, "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo".

Si consideri che queste leggi si occupano essenzialmente dei fondi da mettere a disposizione del settore e di alcune delle modalità di concessione dei contributi statali. Il ripetersi di provvedimenti straordinari va ascritto all'attesa per una legge di riordino generale, che in quegli anni è in corso di elaborazione.

Il settore dello spettacolo diventa oggetto di normativa unitaria dopo due anni, con la L. 30/04/1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, l'Osservatorio dello Spettacolo, introducendo peraltro una serie di agevolazioni fiscali per i diversi settori.

Nel 1993, sulla spinta dei Consigli Regionali ed essenzialmente ai fini della devoluzione alle Regioni della potestà legislativa in materia di turismo - è abrogata la legge istitutiva del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.

Il D.L. 26/94 convertito nella Legge n. 153 del 1 marzo 1994 apporta notevoli modifiche ai meccanismi di sostegno statale al cinema, in particolar modo per le attività di produzione e di distribuzione del film, consentendo una diversa e più adeguata articolazione della spesa specialmente finalizzata agli elementi di qualità della produzione dei film di lungometraggio.

Il D.P.C.M. 12 marzo 1994 istituisce il Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferendo ad esso competenze, uffici e personale dell'abrogato Ministero.

Negli anni successivi l'attività legislativa e regolamentare si preoccupa essenzialmente di modificare, rendendole più efficaci e snelle, le procedure relative alla concessione di contributi. Va in questo senso il D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, "Semplificazione dei procedimenti di concessione dei contributi", e tutta la serie di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in capo alla quale il Dipartimento dello Spettacolo è, appunto, nel frattempo incardinato) che disciplinano svariati aspetti procedurali e finanziari dello spettacolo, soprattutto del settore cinematografico.

La legislazione successiva prosegue nel rafforzamento dell'efficacia dell'azione statale: il D.P.C.M. 2 agosto 1995, "Istituzione dell'Ufficio VI - Attività Ispettive del Dipartimento dello Spettacolo"; il D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo" con cui sono riorganizzati la composizione e il funzionamento delle Commissioni consultive formate da esperti ed è istituito il Comitato per i Problemi dello Spettacolo (in sostituzione del Consiglio Nazionale dello Spettacolo).

La legge 3 agosto 1998, n. 288 abolisce l'imposta sullo spettacolo e con il D.Lgs. 20/10/1998 n. 368, "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" i comparti dello spettacolo e del patrimonio culturale sono fatti oggetto di un'azione di governo complessiva, con il tentativo di rafforzarne i tratti comuni anche alla luce della crescente considerazione della cultura come risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Segue il D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, con cui sono emanate disposizioni correttive della legislazione vigente.

Un intervento di particolare rilevanza dopo l'istituzione nel '85 del FUS è costituito dall'introduzione nel '94 del sistema della garanzia per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale che apporta una seria innovazione al quadro normativo cinematografico, che, come abbiamo visto, è stato completamente riordinato con il D. Lgs. 22/01/2004 n.28.

2.2. TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Il 2003 si è rivelato un anno importante per tutte le questioni che riguardano gli ambiti di competenze afferenti lo Stato centrale da una parte e le Regioni e gli Enti locali dall'altra. Tale delicato processo di trasformazione tocca in misura significativa anche il settore dello spettacolo e più in generale quello delle attività culturali.

Nel 2001 è entrata in vigore la revisione costituzionale che ha praticamente riscritto l'intero Titolo V della Costituzione (parte seconda) con conseguenze sull'ordinamento regionale, locale e centrale.

In sintesi i principi generali introdotti sono: pluralismo istituzionale paritario; doppia attribuzione alle regioni (piano legislativo in materia di legislazione concorrente) e ai comuni (piano amministrativo). Nelle materie di legislazione esclusiva lo Stato può emanare i relativi regolamenti. Si cambia l'assetto tradizionale del nostro sistema istituzionale e amministrativo.

La tutela riguardante i beni culturali è compresa tra le competenze legislative statali di carattere esclusivo (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), la valorizzazione, la promozione e l'organizzazione di attività culturali è assegnata alle materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.).

Dalla collocazione della promozione e organizzazione delle attività culturali tra le materie a competenza legislativa concorrente deriverà il trasferimento delle relative funzioni in tema di spettacolo al sistema regionale e locale.

È stata riconosciuta piena dignità al riemergere della domanda locale: non come riaffermazione di particolarismi egoistici, ma come richiesta di rispetto per le più naturali vocazioni territoriali.

Il legame tra cultura e territorio è talmente stretto che l'attività culturale si considera adatta a ciascuna collettività, qualunque siano le sue dimensioni, come espressione ineliminabile del suo costituirsi in comunità organizzata.

La rappresentatività delle autonomie locali avvicina maggiormente i cittadini ai soggetti istituzionali preposti alla cura dei loro interessi, per una corrispondenza delle scelte pubbliche alla realtà della correlata comunità.

In realtà la reale esigenza nei rapporti tra Stato e Regioni è ora quella di una leale cooperazione istituzionale per evitare la frantumazione del sistema attuale.

Più volte infatti il mondo dello spettacolo si è preoccupato del frazionamento di risorse e competenze e ha sostenuto l'opportunità di un diverso ruolo delle regioni, delle autonomie locali a livello nazionale, ritenendo che comuni, province, regioni e Stato debbano concorrere d'intesa all'elaborazione ed attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo, alla definizione di criteri per la ripartizione delle risorse e degli interventi finanziari a favore dei singoli comparti e soggetti.

A tal fine occorrerà individuare organi di riferimento - come ad esempio una Commissione per le questioni regionali o altro - che siano strumenti di raccordo tra soggetti istituzionali e nel contempo siano di agile funzionamento.

La convinzione, in questa delicata fase di transizione, è che solo attraverso l'intervento di più soggetti istituzionali sulla gestione delle risorse, si potrà garantire lo svolgimento delle attività nel miglior modo possibile. Si potranno evitare conflitti istituzionali sulla frammentazione di competenze e risorse. Siamo certamente all'inizio di un percorso importante che Stato, Regioni, enti locali e privati dovranno fare assieme.

Nel 2003 l'attività del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali si è incentrata principalmente nella predisposizione di provvedimenti volti a razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, ad adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore e a rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

2.3 LA NORMATIVA

Sebbene i fondamenti normativi, come ad esempio la Legge Cinema del '65 e la Legge sulla Musica del '67 e i successivi provvedimenti di riforma quali la L. 1/03/1994 n. 153 e i D.Lgs 29/06/1996, n. 367 e 23/04/1998, n. 134 siano rimasti in vigore nel 2003, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'anno di riferimento ha adottato e reso immediatamente applicabili una serie di azioni legislative attraverso le quali ha avviato un importante processo di riforma volto a semplificare e razionalizzare le procedure e i criteri di assegnazione dei contributi in tutti i settori dello spettacolo.

Si tratta di interventi caratterizzati da una logica orientata a venire incontro alle esigenze di efficienza degli operatori da un lato e di snellimento burocratico sul fronte procedurale dall'altro. L'obiettivo generale del Ministero è stato infatti quello di aumentare il livello di efficacia degli interventi a supporto del settore al fine di semplificare le procedure per la contribuzione statale.

Primo e fondamentale provvedimento la L. 17/04/2003 n. 82, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18/02/2003 n. 24, recante "Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo", sorta dall'urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del FUS in modo da poter erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari.

Una norma importante emanata nel 2003 è la L. 16/10/2003, n. 291, che istituisce la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.A.

La citata legge dichiara all'art.10, comma 1 (che sostituisce l'art.10 della L. 352/1997): "Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.", [...] avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali".

La legge Finanziaria del 2003 all'art. 60, quarto comma, ha previsto che il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture venga destinato alla spesa per la tutela. L'intento di questa norma è quello di riservare una parte degli stanziamenti per la costruzione di grandi opere alla salvaguardia e alla fruibilità del patrimonio storico artistico e all'ampliamento delle attività culturali, allo scopo di realizzare una sinergia tra sviluppo delle infrastrutture e ricchezza culturale della Nazione.

Altra importante forma di finanziamento "aggiuntivo" è rappresentato dalla destinazione alla tutela dei beni culturali di una parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche devoluta allo Stato per interventi straordinari, ulteriori risorse provengono, come già anticipato, dalla riserva destinata al MiBAC di una quota degli utili del gioco del lotto.

Lo statuto della S.p.A. chiarisce nel dettaglio l'ampio raggio d'azione di Arcus: dall'assistenza tecnica e finanziaria per il recupero e il restauro dei monumenti, a quella per iniziative in ambito paesaggistico e per campagne di scavi archeologici. Arcus può, inoltre, costituire altre imprese, consorzi e società o parteciparvi e può, infine, compiere operazioni immobiliari e mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie utili al perseguimento degli scopi statutari. La Società intende nel futuro prossimo lavorare con altri soggetti: regioni, fondazioni bancarie, associazioni, ecc..

L'operatività di Arcus è stata assicurata da una norma inserita nel D.L. 22/03/2004, n. 72.

La disciplina delle attività musicali, che trova il suo fondamento originario nella Legge 14/8/1967, n. 800, è stata modificata con riferimento ai criteri e ai meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni delle "altre attività musicali" categoria all'interno della quale sono compresi i Teatri di tradizione, le Istituzioni Concertistico-Orchestrale, la Lirica ordinaria, le Attività concertistiche e corali, la Promozione della musica e il Perfezionamento professionale, i Complessi bandistici e i Progetti speciali. Per quanto concerne l'argomento specifico dobbiamo constatare che è tuttora in atto l'osservanza del D.M. 8/02/2002, n. 47 che ha introdotto un nuovo "Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle Attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30/04/1985 n. 163".

Ricordiamo che le finalità generali del Regolamento sono:

- favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- attuare il riequilibrio territoriale;
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana.

Gli elementi di sostanziale novità del Regolamento entrato in vigore nel 2002, e che sussistono per il 2003, sono:

- la possibilità di scegliere tra contributo triennale e annuale secondo il periodo di programmazione, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti, in modo da rendere l'intervento dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico che economico;
- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa e qualitativa, a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;
- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e promozione e il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;
- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.

Per l'anno concernente l'oggetto di questa Relazione il Decreto 16 aprile 2003 conferma "le percentuali di incidenza, dei costi, le quote, i massimali, nonché le misure degli incentivi e delle

maggiorazioni” applicate per l’anno 2002, ferma restando la previsione del comma 1, dell’art. 7 del Regolamento. Per quanto attiene alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, i criteri di definizione dei contributi sono rimasti invariati rispetto a quelli fissati dal Regolamento previsto dal D.M. 10/06/1999, n. 239 che ha ridotto le assegnazioni basate sulle “medie storiche” dei contributi ottenuti durante il periodo precedente nell’intento di lasciare maggiore spazio a quelli basati sulla produzione realizzata, la qualità artistica della programmazione e il costo del lavoro dei singoli teatri.

È utile ricordare che con il D.Lgs 29 giugno 1996, n. 367 e successivamente con il D.Lgs 23 aprile 1998, n. 134 era stato avviato un importante processo di trasformazione che ha implicato l’acquisizione di personalità giuridica di diritto privato da parte degli enti e delle istituzioni da questo momento in poi riconosciute come Fondazioni lirico-sinfoniche.

In relazione al processo di privatizzazione in atto a seguito della trasformazione giuridica in Fondazioni di diritto privato, va evidenziato che nel corso del 2003 è stata emanata la Legge 11 novembre 2003, n. 310 per la “Costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”.

Sempre nel 2003 viene pubblicato il Decreto 2 agosto 2003 concernente “Approvazione della delibera n. 38 dell’11 aprile 2002 della Fondazione Teatro d San Carlo di Napoli, relativa alla partecipazione della provincia di Napoli, quale socio fondatore, nella gestione della Fondazione medesima”.

In merito alla partecipazione dei privati, è opportuno ricordare in questa sede l’art. 4 del D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 nel quale si prevede che qualora, entro il 31 luglio 1999 (scadenza prorogata al 2003), le Fondazioni non avessero ancora provveduto all’ingresso dei privati, ovvero che tale partecipazione fosse risultata inferiore al 12% dei finanziamenti statali per la gestione dell’attività, il contributo erogato dallo Stato non avrebbe subito variazioni in aumento fino all’esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si fossero realizzate.

Per effetto di questa norma volta ad accelerare il processo di privatizzazione, la maggior parte delle Fondazioni si è attivata per raggiungere la soglia del 12% proprio al fine di ottenere un incremento delle risorse provenienti dal FUS.

Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 47/2002, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha emanato il D.M. 19/09/2002, n. 241, che introduce alcune modifiche ed integrazioni:

- nell’individuazione delle attività musicali ammissibili al contributo dello Stato viene introdotto un esplicito riferimento ai concorsi a premi;
- nel caso di uno scostamento tra l’attività programmata su base triennale e quella effettivamente svolta nei primi due anni del triennio, si propone che la compensazione sia consentita non soltanto nel caso di diminuzione dell’attività, ma anche in quello di aumento;
- nell’ambito delle condizioni per l’ammissione a contributo delle attività di promozione della musica e di perfezionamento professionale, si interviene allo scopo di consentire la presentazione di progetti relativi a premi musicali destinati, in particolare, ai giovani musicisti; nonché di ammettere a contributo anche l’attività di formazione del personale docente.

Passando al settore della danza, che dal 1997 ha ottenuto un fondo autonomo rispetto al settore musicale acquisendo così una sua autonomia e che dal 2001 ha visto l’assegnazione di un nuovo capitolo di spesa nato dallo sdoppiamento di quello relativo alle attività musicali, è possibile osservare nell’anno preso in esame, un’azione da parte dell’Amministrazione analoga a quella delle attività musicali. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale rimane in vigore il D.M. 21 maggio 2002, n. 188 recante il nuovo Regolamento che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore dei soggetti operanti nel settore della danza.

Ricordiamo che le tipologie di attività a cui sono rivolti gli stanziamenti statali diretti alla danza sono: le Compagnie, gli operatori dei Festival, della Distribuzione, della Promozione e della Formazione, oltre ai Gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza.

L'iter di formazione del nuovo Regolamento si è rivelato particolarmente complesso entrando in vigore solamente il 5 settembre 2002.

La normativa prevede che le risorse del FUS siano ripartite dalla Commissione Consultiva per la Danza tra produzione, festival, formazione e distribuzione in base a giudizi quantitativi, rispondenti a criteri fissi, e poi qualitativi.

Le principali innovazioni apportate dal testo sono:

in luogo della triennialità del contributo, per tutte le attività di danza inquadrate nel nuovo regolamento, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di promozione e perfezionamento professionale per i quali è confermata l'annualità del finanziamento (definizione ed erogazione annuali del contributo) subentra la possibilità di scegliere tra una programmazione annuale ed una triennale.

il contributo è correlato ad una parte quantitativa legata ai costi riconosciuti ammissibili (previsti nel progetto artistico e nel preventivo finanziario) e ad una qualitativa;

viene abrogata la disposizione che sanciva il principio dell'esclusività della presentazione della domanda in uno solo dei settori di danza disciplinati dal regolamento. È, pertanto, possibile presentare domanda e ottenere la sovvenzione per attività diverse.

tra i requisiti previsti per l'accesso alla sovvenzione di nuovi soggetti di danza, in alternativa allo svolgimento di almeno tre anni di attività nel settore della danza e alla nomina di un direttore artistico che abbia ricoperto tale carica per due (non più dieci anni come previsto nel D.M. 09 febbraio 2001, n. 167) in un organismo di danza sovvenzionato, si aggiunge la possibilità di aver realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale.

In base al nuovo Regolamento, la Commissione Danza attribuisce preliminarmente un punteggio ai criteri di qualità, dando un valore prevalente alla validità del progetto artistico; il giudizio della Commissione può raddoppiare la base quantitativa, così come azzerare la sovvenzione.

Con il Decreto 26 marzo 2003 la determinazione della base quantitativa dei contributi, per i vari settori della Danza, è effettuata applicando le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote, i massimali, gli incentivi e le maggiorazioni fissate appunto nel suddetto decreto per ciascun settore della coreutica, ferma restando la previsione del comma 1, dell'art. 7 del Regolamento di cui al D.M. 21 maggio 2002, n. 188.

Il Decreto 17 aprile 2003 fissa poi lo stanziamento 2003 per le attività di Danza, con arrotondamento, tra i vari sottosectori componenti la disciplina in questione.

Il 2003 come già indicato vede disciplinare le modalità di sostegno dello Stato alle attività di prosa dal D.M. 27 febbraio 2003, che ha il pregio di dare continuità normativa alla regolamentazione delle attività teatrali di prosa.

Le tipologie di attività a cui sono rivolti gli stanziamenti statali diretti al Teatro di prosa sono: i Teatri stabili, le Imprese di produzione teatrale, l'Esercizio, i Teatri municipali, le Rassegne e i Festival, la Promozione, il Teatro di figura, l'Attività estera e i Progetti speciali.

I motivi alla base dell'adozione del nuovo Regolamento applicabile dal 2003 sono dovuti alla rigidità dei criteri del precedente Regolamento e all'eccessivo spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione del contributo, accompagnati dalla previsione di presupposti e requisiti di ammissibilità piuttosto gravosi.

Gli elementi di sostanziale novità del nuovo Regolamento sono i seguenti:

- due norme del Regolamento 470/99 sono state abolite: quella che prevedeva l'acquisizione della personalità giuridica privata, ove richiesto, per l'accesso alla contribuzione e quella in base alla quale non poteva essere ammesso a contributo più di un teatro stabile per Regione.
- la domanda di ammissione al contributo può essere riferita ad una programmazione annuale o triennale /l'opzione tra annualità e triennialità del contributo.
- per l'ammissione al contributo si richiede lo svolgimento di almeno tre anni di attività nel settore del teatro o, in alternativa, l'impiego di un direttore artistico o organizzativo che abbia già ricoperto tale carica, in organismi già ammessi al contributo, per almeno 2 anni